Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 3 febbraio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 4 *gennaio* 1978

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE D'ARGENTO

Al 23° battaglione bersaglieri « Castel di Borgo ». — Direttamente coinvolto nel grave terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempestivamente in soccorso delle popolazioni colpite con tutte le risorse di uomini e materiali. In condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria incolumità per il perdurare delle scosse e dei crolli, si prodigava, in generoso slancio di fraterna solidarietà, al soccorso dei feriti e dei sepolti dalle macerie, contribuendo a ridurre i danni provocati dalla sciagura e ad infondere sicurezza e fiducia ai sinistrati. L'opera svolta ha riscosso il plauso delle autorità e la gratitudine della popolazione soccorsa e sollevata dalle immediate sofferenze. — Friuli, 6 maggio 76-30 aprile 1977.

Al 26° battaglione bersaglieri « Castelfidardo ». — Interveniva tempestivamente con uomini e mezzi nelle zone del Friuli devastate dal violento terremoto, prodigandosi per più giorni in una instancabile e generosa opera di soccorso alla popolazione duramente colpita Affrontava, con alto senso del dovere e con spirito di solidarietà umana, incombenti pericoli per il ripetersi delle scosse telluriche, contribuendo a ridurre le conseguenze del disastroso evento. L'aiuto offerto con tenacia e fraterna generosità, riscuoteva riconoscenza ed apprezzamenti, con riflessi nell'affermazione del prestigio dell'Esercito. — Friuli, 6 maggio 76-30 aprile 1977.

Al 3° battaglione carri « M.O. Galas ». — Direttamente coinvolto nel grave terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempestivamente in soccorso delle popolazioni colpite con tutte le risorse di uomini e di materiali. In condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria incolumità per il perdurare delle scosse e dei crolli, si prodigava in un generoso slancio di fraterna solidarietà nel soccorso dei feriti e dei sepolti dalle macerie, contribuendo a ridurre i danni provocati dalla sciagura e ad infondere sicurezza e fiducia ai sinistrati. L'opera svolta ha riscosso il plauso delle autorità e la gratitudine della popolazione soccorsa e sollevata dalle immediate sofferenze. — Friuli, 6 maggio 76-30 aprile 1977.

Al 5° battaglione carri « M.O. Chiamenti ». — Direttamente coinvolto nel grave terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempestivamente in soccorso delle popolazioni colpite con tutte le risorse di uomini e materiali. In condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria incolumità per il perdurare delle scosse e dei crolli, si prodigava, in generoso slancio, al soccorso dei feriti e dei sepolti dalle macerie, contribuendo a ridurre i danni provocati dalla sciagura e ad infondere sicurezza e fiducia ai sinistrati. L'opera svolta ha riscosso il plauso delle autorità e la gratitudine della popolazione soccorsa e sollevata dalle immediate sofferenze. — Friuli, 6 maggio 76-30 aprile 1977.

Al 19° gruppo squadroni « Cavalleggeri Guide ». — Nelle primissime ore successive al sisma in Friuli del 6 maggio 1976, raggiungeva di iniziativa alcune località disastrate, lontane dalle principali vie di comunicazione, organizzandovi tempestivi soccorsi e ripristinando i collegamenti con l'impiego di squadre eliportate. Con coraggio e generosità, esponendosi a manifesti rischi di ulteriori sommovimenti, si prodigava incessantemente nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite, offrendo loro sostegno morale e materiale con fraterna partecipazione e valido contributo alla ripresa degli indispensabili servizi sociali. — Friuli, 6 maggio 76-30 aprile 1977.

(600)

Decreto del Presidente della Repubblica 4 *gennaio* 1978

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE DI BRONZO

Al 2° gruppo squadroni meccanizzato « Piemonte Cavalleria ». — Al verificarsi del grave terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempestivamente con uomini e con mezzi in soccorso alle popolazioni duramente colpite Operando con coraggio ed abnegazione e profondendo tutte le energie, dava un validissimo ed efficace aiuto ai sinistrati, contribuendo a ridurre i danni del tragico evento. L'opera svolta ha riscosso l'apprezzamento delle autorità e la riconoscenza delle popolazioni soccorse, rafforzando il prestigio dell'Esercito. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

Al 6° gruppo squadroni carri « Lancieri di Aosta ». — Al verificarsi del grave terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempestivamente con uomini e con mezzi in soccorso alle popolazioni duramente colpite. Operando con coraggio e con abnegazione e profondendo tutte le energie, dava un validissimo ed efficace aiuto ai sinistrati, contribuendo a ridurre i danni del tragico evento. L'opera svolta ha riscosso l'apprezzamento delle autorità e la riconoscenza delle popolazioni soccorse, rafforzando il prestigio dell'Esercito. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

Al 63° battaglione carri « M.O. Fioritto ». — In occasione del disastroso terremoto che colpiva il Friuli, accorreva prontamente in soccorso delle popolazioni colpite. Prodigandosi con uomini e con mezzi in coraggiosi ed efficaci interventi, assicurava ai sinistrati ogni sostegno materiale e morale, in fraterna solidarietà umana e viva testimonianza di alto spirito di abnegazione. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

Al 22° battaglione carri « M.O. Piccinini ». — Al verificarsi del violento terremoto che colpiva il Friuli, accorreva prontamente sui luoghi disastrati e, prodigandosi con coraggio e con slancio fraterno di solidarietà umana, dava un valido contributo al soccorso dei feriti e dei superstiti ed alla rimozione delle macerie, limitando i danni della grave sciagura. L'opera svolta ha riscosso l'apprezzamento delle autorità e l'incondizionata riconoscenza delle popolazioni colpite, rafforzando il prestigio dell'Esercito. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

Al 7° battaglione carri « M.O. Di Dio ». — Interveniva prontamente nelle zone del Friuli devastate dal violento terremoto, soccorrendo con generosità e con alto senso del dovere le popolazioni duramente colpite. Il soccorso prestato, che ha validamente contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del disastro, ha riscosso l'apprezzamento e la gratitudine delle autorità e della popolazione. — Friuli, 6 maggio 1976 - 30 aprile 1977.

All'11° battaglione bersaglieri « Caprera ». — Interveniva prontamente nelle zone del Friuli devastate dal violento terremoto, soccorrendo con generosità e con alto senso del dovere le popolazioni duramente colpite. Il soccorso prestato, che ha validamente contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del disastro, ha riscosso l'apprezzamento e la gratitudine delle autorità e della popolazione. — Friuli, 6 maggio 1976-30 aprile 1977.

Al 183° battaglione fanteria meccanizzato « Nembo ». — Al verificarsi del violento terremoto che colpiva il Friuli, accorreva prontamente sui luoghi disastrati e, prodigandosi con coraggio e con slancio fraterno di solidarietà umana, dava un valido contributo al soccorso dei feriti e dei superstiti ed alla rimozione delle macerie, limitando i danni della grave sciagura. L'opera svolta ha riscosso l'apprezzamento delle autorità e l'incondizionata riconoscenza delle popolazioni colpite, rafforzando il prestigio dell'Esercito. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

(604)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. **1045.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 45 e 46 relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Laurea in lingue e letterature straniere

Art. 45. — La durata del corso degli studi di laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonchè la licenza a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla scuola civica « Regina Margherita » di Genova ora « Grazia Deledda », o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dall'istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia o dal liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);

2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra francese, inglese, tedesco, spagnolo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;

3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;

4) la filologia afferente alla lingua scelta come quadriennale;

5) glottologia;

6) storia moderna e contemporanea;

7) geografia, soprattutto entropica.

Sono insegnamenti complementari:

1) lingua e letteratura latina I;
2) lingua e letteratura latina II;
3) storia dell'arte;
4) didattica delle lingue moderne;
5) storia della filosofia;
6) istituzioni economiche e commerciali;
7) lingua e letteratura portoghese;
8) lingua e letteratura russa;
9) pedagogia;
10) letteratura comparata;
11) storia delle dottrine economiche;
12) linguistica generale;
13) lingua e letteratura romena;
14) letteratura anglo-americana;
15) storia dell'Europa orientale;
16) biblioteconomia e bibliografia;
17) storia moderna;
18) storia medioevale;
19) storia della lingua italiana;
20) letteratura brasiliana;
21) arabo;
22) filologia italiana;
23) istituzioni giuridiche comparate;
24) letteratura ibero-americana;
25) lingua e letteratura neo-greca;
26) lingua serbo-croata;
27) lingua slovena;
28) linguistica africana;
29) filologia slava;
30) storia della cultura tedesca;
31) storia delle religioni;
32) storia della pedagogia;
33) storia della lingua francese.

Oltre agli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti complementari scelti tra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali).

Sono obbligatori, tenuto conto delle esigenze degli sfoci naturali della laurea in lingue e letterature straniere, gli insegnamenti complementari di lingua e letteratura latina I e di pedagogia.

Fra gli insegnamenti da impartirsi nel corso di laurea in lingue e letterature straniere devono necessariamente figurare i seguenti: lingua e letteratura latina, storia della filosofia, storia dell'arte, didattica delle lingue moderne.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi (lingua quadriennale) e per tre anni quello di un'altra lingua straniera (triennale).

L'art. 46 viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte ed orali, una per ciascun anno di corso.

Le prove scritte, cronologicamente indipendenti rispetto alle prove orali, sono così articolate:

primo anno: un dettato;

secondo anno: un dettato, una traduzione dalla lingua in italiano ed una traduzione dall'italiano in lingua;

terzo anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua ed una composizione;

quarto anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua ed una composizione.

Le valutazioni del dettato rientreranno nel voto unico della prova orale.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Tutti gli altri esami sono orali.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui il candidato abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale ».

Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

storia delle Università;
antropologia religiosa;
storia dell'agricoltura;
storia degli insediamenti tardoantichi e medioevali;
demografia storica;
storia della storiografia;
archeologia umanistica e storia dell'archeologia;
grammatica italiana;
linguistica romanza.

Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti complementari di filologia greco-latina e di paleografia e diplomatica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

filologia greca;
filologia latina;
paleografia latina;
diplomatica.

Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

storia della letteratura russa contemporanea;
storia e grammatica storica della lingua russa.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di lingua e letteratura cecoslovacca muta la denominazione in quella di lingua e letteratura ceca e slovacca.

L'art. 67, relativo all'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che l'istituto di storia delle religioni muta la denominazione in quella di istituto di scienze religiose.

L'art. 219, relativo all'elenco delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, annesse alla facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che la scuola di perfezionamento in storia delle religioni muta la denominazione in quella di scuola di perfezionamento in scienze religiose.

Art. 384 - all'elenco delle scuole e dei corsi, annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la seguente:

scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia.

Dopo l'art. 385, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia.

Scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia

Art. 386. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova una scuola speciale di preparazione per ortottisti - assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

Art. 387. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista - assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione alla Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 388. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera.

E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 389. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di sei (due per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo o terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 390. — Il direttore della scuola è un titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.

Art. 391. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 392. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

2) fisiologia dell'occhio, della mobilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG, EOG, EMG; ecografia, retinografia e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso motoria nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.

Art. 393. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 394. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti ».

Art. 395. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 396. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 397. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 398. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri; direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 399. — Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione	L. 50.000
soprattassa annuale di esame	» 10.000
tassa erariale di diploma	» 1.200
tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso	» 10.000
contributi di laboratorio (3° anno)	» 35.000

Art. 400. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1978
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1046**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in malattie infettive.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive.

Art. 265. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non e suscettibile di abbreviazione.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

epidemiologia generale delle malattie infettive;
batteriologia e micologia;
virologia;
parassitologia;
immunologia generale.

2° *Anno*:

tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
anatomia patologica;
genetica.

3° *Anno*:

clinica delle malattie infettive (1° anno);
diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
radiologia;
medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

clinica delle malattie infettive (2° anno);
malattie tropicali;
legislazione sanitaria delle malattie infettive;
farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Art. 273. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie infettive gli interessati dovranno superare gli esami di diploma consistenti nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialità.

Art. 274. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1978
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 327

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1977.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1975-76.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visti i propri due decreti 1° luglio 1975, con i quali ha approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio finanziario 1975-76 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e l'elenco dei capitoli aggiunti allo stesso stato di previsione;

Visti i propri decreti 13 novembre 1975, 7 dicembre 1975, 15 aprile 1976 e 15 giugno 1976, con i quali ha approvato alcune variazioni al menzionato stato di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese della gestione del predetto fondo per l'esercizio finanziario 1975-76;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1975-76, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A*, *B*, *C*.

Roma, addì 1° luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1975-1976

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

Numero del 1974-75	Numero del 1975-76	Numero del 1976-77	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Previste	Accertate – Riscosse – Versate	Accertate – Riscosse – Rimaste da versare	Accertate – Rimaste da riscuotere	Accertate – Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r − m	g = s − n	h = t − o	i = r+s+t−p	k = i − e
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	(a) 21.788.649.675	21.788.649.675	—	—	21.788.649.675	—
			TITOLO I. — **Entrate correnti**						
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	*per memoria*	—	—	—	—	—
			SEZIONE II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazione di servizi*						
1031	1031	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . .	*per memoria*	27.739.102	—	—	27.739.102	+ 27.739.102
			Totale categoria 01 . . .	—	27.739.102	—	—	27.739.102	+ 27.739.102
			Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*						
			Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti						
1041	1041	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	—	—	—	—	—
1042	1042	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinare a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
1043	1043	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale sottocategoria 30 . . .	—	—	—	—	—	—
			Totale categoria 03 . . .	—	—	—	—	—	—
			Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*						
1051	1051	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629 .	400.000.000	—	—	1.314.380.190	1.314.380.190	+ 914.380.190
1052	1052	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	(b) 1.771.000.000	1.473.278.342	—	1.840.505.746	3.313.784.088	+ 1.542.784.088
1053	1053	1053	Interessi attivi sui fondi del F.A.P.L. depositati presso istituti di credito dagli uffici periferici dell'amministrazione oppure da enti cui è stata devoluta la gestione di corsi e cantieri. Interessi moratori	*per memoria*	20.010.935	—	—	20.010.935	+ 20.010.935
			Totale categoria 04 . . .	2.171.000.000	1.493.289.277	—	3.154.885.936	4.648.175.213	+ 2.477.175.213

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *A*

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

PARTE I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1976	
Al 1° luglio 1975 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1974-1975	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	21.738.649.675	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	27.739.102	—	—
—	—	—	—	—	—	27.739.102	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
734.220.900	—	—	734.220.900	734.220.900	—	—	—	2.048.601.090
1.966.078.377	1.966.078.377	—	—	1.966.078.377	—	3.439.356.719	—	1.840.505.746
—	—	—	—	—	—	20.010.935	—	—
2.700.299.277	1.966.078.377	—	734.220.900	2.700.299.277	—	3.459.367.654	—	3.889.106.836

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1975-76					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = $f + g + h$	
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = $i \pm k$	f = $r - m$	g = $s - n$	h = $t - o$	i = $r+s+t-p$	k = $i - e$
			Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*						
1061	1061	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	*per memoria*	18.714.658	—	—	18.714.658	+ 18.714.658
1062	1062	1062	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	49.434.545	—	—	49.434.545	+ 49.434.545
1063	1063	1063	Somme affluite erroneamente al F.A.P.L. . .	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 05 . . .	—	68.149.203	—	—	68.149.203	+ 68.149.203
			Totale sezione II . . .	2.171.000.000	1.589.177.582	—	3.154.885.936	4.744.063.518	+ 2.573.063.518
			Totale titolo I. — Entrate correnti . . .	2.171.000.000	1.589.177.582	—	3.154.885.936	4.744.063.518	+ 2.573.063.518
			TITOLO II. — **Entrate in conto capitale**						
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
5101	5101	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(*c*) 20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—
5102	5102	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato	(*d*) 4.500.000.000	4.500.000.000	—	—	4.500.000.000	—
5103	5103	5103	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 10 . . .	24.500.000.000	24.500.000.000	—	—	24.500.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*						
5111	5111	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11 . . .	—	—	—	—	—	—
			Totale sezione I . . .	24.500.000.000	24.500.000.000	—	—	24.500.000.000	—
			SEZIONE II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
			Sottocategoria 1. — Contributi dello Stato						
5201	5201	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	385.000.000	385.000.000	—	—	385.000.000	—
			Totale sottocategoria 1 . . .	385.000.000	385.000.000	—	—	385.000.000	—

Segue: PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1976	
Al 1° luglio 1975 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1974-1975	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	18.714.658	—	—
—	—	—	—	—	—	49.434.545	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	68.149.203	—	—
2.700.299.277	1.966.078.377	—	734.220.900	2.700.299.277	—	3.555.255.959	—	3.889.106.836
2.700.299.277	1.966.078.377	—	734.220.900	2.700.299.277	—	3.555.255.959	—	3.889.106.836
10.000.000.000	10.000.000.000	—	—	10.000.000.000	—	30.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	4.500.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.000.000.000	10.000.000.000	—	—	10.000.000.000	—	34.500.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.000.000.000	10.000.000.000	—	—	10.000.000.000	—	34.500.000.000	—	—
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	577.500.000	—	—
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	577.500.000	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1975-76					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Sottocategoria 2. — *Contributi di enti pubblici*						
5211	5211	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(e) 60.000.000.000	60.000.000.000	—	—	60.000.000.000	—
5212	5212	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	(f) 17.000.000.000	17.000.000.000	—	—	17.000.000.000	—
5213	5213	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro *e le malattie professionali*, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124)	(g) 250.460.000	250.460.000	—	—	250.460.000	—
			Totale sottocategoria 2	77.250.460.000	77.250.460.000	—	—	77.250.460.000	—
			Totale categoria 10	77.635.460.000	77.635.460.000	—	—	77.635.460.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*						
5231	5231	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	(h) 392.729.060	389.981.139	—	—	389.981.139	— 2.747.921
5232	5232	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(i) 4.000.000.000	5.055.815.932	—	—	5.055.815.932	+ 1.055.815.932
5233	5233	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858)	(l) 1.000.000.000	2.239.793.973	—	—	2.239.793.973	+ 1.239.793.973
5234	5234	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	100.000.000	208.289.065	—	—	208.289.065	+ 108.289.065
5235	5235	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	5.000.000	1.386.127	—	—	1.386.127	— 3.613.873
5236	5236	5236	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11	5.497.729.060	7.895.266.236	—	—	7.895.266.236	+ 2.397.537.176
			Totale sezione II	83.133.189.060	85.530.726.236	—	—	85.530.726.236	+ 2.397.537.176
			Totale titolo II. — Entrate in conto capitale	107.633.189.060	110.030.726.236	—	—	110.030.726.236	+ 2.397.537.176
			Totale generale delle entrate	131.592.838.735	133.408.553.493	—	3.154.885.936	136.563.439.429	+ 4.970.600.694

(*a*) Comprese L. 16.129.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e L. 2.159.649.675 assegnate con decreto mini

(*b*) Comprese L. 771.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975.

(*c*) Comprese L. 10.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.

(*d*) L. 3.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e L. 1.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale nume

(*e*), (*f*), (*g*) *Assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 di-cembre 1975.*

(*h*) Assegnate con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.

(*i*) Comprese L. 2.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176 del 13 novembre 1975.

(*l*) Comprese L. 600.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176 del 13 novembre 1975.

Roma, addì 1° luglio 1977

Segue: PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1976	
	Riscossi							
Al 1° luglio 1974 Colonne s e t del conto consuntivo 1974-1975	Versati	Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	60.000.000.000	—	—
17.000.000.000	17.000.000.000	—	—	17.000.000.000	—	34.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	250.460.000	—	—
17.000.000.000	17.000.000.000	—	—	17.000.000.000	—	94.250.460.000	—	—
17.192.500.000	17.192.500.000	—	—	17.192.500.000	—	94.827.960.000	—	—
—	—	—	—	—	—	389.981.139	—	—
—	—	—	—	—	—	5.055.815.932	—	—
—	—	—	—	—	—	2.239.793.973	—	—
—	—	—	—	—	—	208.289.065	—	—
—	—	—	—	—	—	1.386.127	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.895.266.236	—	—
17.192.500.000	17.192.500.000	—	—	17.192.500.000	—	102.723.226.236	—	—
27.192.500.000	27.192.500.000	—	—	27.192.500.000	—	137.223.226.236	—	—
29.892.799.277	29.158.578.377	—	734.220.900	29.892.799.277	—	162.567.131.870	—	3.889.106.836

steriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.

ro 13190/AG del 15 aprile 1975.

Il Ministro: ANSELMI

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1975-76					
Numero				Somme					
					Accertate				
					Riscosse				
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE						
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	21.788.649.675	21.788.649.675	—	—	21.788.649.675	—
			TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI						
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	—	—	—	—	—	—
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazioni di servizi*	—	27.739.102	—	—	27.139.102	+ 27.739.102
			Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti* .	—	—	—	—	—	—
			Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	2.171.000.000	1.493.289.277	—	3.154.885.936	4.648.175.213	+ 2.477.175.213
			Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*	—	68.149.203	—	—	68.149.203	+ 68.149.203
			Totale della sezione II . . .	2.171.000.000	1.589.177.582	—	3.154.885.936	4.744.063.518	+ 2.573.063.518
			Totale del titolo I . . .	2.171.000.000	1.589.177.582	—	3.154.885.936	4.744.063.518	+ 2.573.063.518
			TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	24.500.000.000	24.500.000.000	—	—	24.500.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	—	—	—	—	—	—
			Totale della sezione I . . .	24.500.000.000	24.500.000.000	—	—	24.500.000.000	—
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	77.635.460.000	77.635.460.000	—	—	77.635.460.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	5.497.729.060	7.895.266.236	—	—	7.895.266.236	+ 2.397.537.176
			Totale della sezione II . . .	83.133.189.060	85.530.726.236	—	—	85.530.726.236	+ 2.397.537.176
			Totale del titolo II . . .	107.633.189.060	110.030.726.236	—	—	110.030.726.236	+ 2.397.537.176
			Totale generale delle entrate . . .	131.592.838.735	133.408.553.493	—	3.154.885.936	136.563.439.429	+ 4.970.600.694

Roma, addì 1° luglio 1977

Segue: PROSPETTO A

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1976	
Al 1° luglio 1975 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1974-1975	Riscossi - Versati	Riscossi - Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r+s+t-i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	21.788.649.675	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	27.739.102	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.700.299.277	1.966.078.377	—	734.220.900	2.700.299.277	—	3.459.367.654	—	3.889.106.836
—	—	—	—	—	—	68.149.203	—	—
2.700.299.277	1.966.078.377	—	734.220.900	2.700.299.277	—	3.555.255.959	—	3.889.106.836
2.700.299.277	1.966.078.377	—	734.220.900	2.700.299.277	—	3.555.255.959	—	3.889.106.836
10.000.000.000	10.000.000.000	—	—	10.000.000.000	—	34.500.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.000.000.000	10.000.000.000	—	—	10.000.000.000	—	34.500.000.000	—	—
17.192.500.000	17.192.500.000	—	—	17.192.500.000	—	94.827.960.000	—	—
—	—	—	—	—	—	7.895.266.236	—	—
17.192.500.000	17.192.500.000	—	—	17.192.500.000	—	102.723.226.236	—	—
27.192.500.000	27.192.500.000	—	—	27.192.500.000	—	137.223.226.236	—	—
29.892.779.277	29.158.578.377	—	734.220.900	29.892.799.277	—	162.567.131.870	—	3.889.106.826

Il Ministro: ANSELMI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1975-1976

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			TITOLO I. — **Spese correnti**				
			SEZIONE I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*				
1031	1031	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. — Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito	200.000.000	46.606.794	21.161.490	67.768.284
1032	1032	1032	Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)	(a) 1.515.000.000	1.515.000.000	—	1.515.000.000
			Totale categoria 04 . . .	1.715.000.000	1.561.606.794	21.161.490	1.582.768.284
			Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*				
			Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici				
1061	1061	1061	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*	—	—	—
			Totale sottocategoria 20 . . .	—	—	—	—
			Totale categoria 06 . . .	—	—	—	—
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*				
1091	1091	1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	100.000.000	29.021.941	656.890	29.673.831
1092	1092	1092	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09 . . .	100.000.000	29.021.941	656.890	29.678.831
			Totale sezione I . . .	1.815.000.000	1.590.628.735	21.818.380	1.612.447.115
			SEZIONE II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*				
1101	1101	1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73	10.000.000	—	—	—
1102	1102	1102	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09 . . .	10.000.000	—	—	—
			Totale sezione II . . .	10.000.000	—	—	—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *B*

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

PARTE II - *SPESA*

1975-76	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1975 Colonna *q* del conto consuntivo 1974-1975	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 132.231.716	20.501.220	20.498.820	2.400	20.501.220	—	67.105.614	21.163.890
—	629.000.000	629.000.000	—	629.000.000	—	2.144.000.000	—
— 132.231.716	649.501.220	649.498.820	2.400	649.501.220	—	2.211.105.614	21.163.890
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 70.321.169	9.652.200	9.652.200	—	9.652.200	—	38.674.141	656.890
—	—	—	—	—	—	—	—
— 70.321.169	9.652.200	9.652.200	—	9.652.200	—	38.674.141	656.890
— 202.552.885	659.153.420	659.151.020	2.400	659.153.420	—	2.249.779.755	21.820.780
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			SEZIONE III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*				
1201	1201	1201	Rimborso di somme affluite erroneamente al F.A.P.L. . .	10.000.000	—	—	—
1202	1202	1202	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09 . . .	10.000.000	—	—	—
			Totale sezione III . . .	10.000.000	—	—	—
			Totale titolo I. — Spese correnti . . .	1.835.000.000	1.590.628.735	21.818.380	1.612.447.115
			TITOLO II. — **Spese in conto capitale**				
			SEZIONE I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5121	5121	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	(b) 14.100.000.000	11.075.439.990	2.777.612.420	13.853.052.410
5122	5122	5122	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernenti provvidenze a favore delle provincie interessate dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966	5.000.000	—	1.217.642	1.217.642
5123	5123	5123	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze a favore delle provincie della Sicilia interessate dai terremoti del gennaio 1968	5.000.000	—	—	—
5124	5124	5124	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna, nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868) .	(c) 420.000.000	206.512.750	139.685.430	346.198.180
5126	5125	5125	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	(d) 350.000.000	47.661.240	227.679.715	275.340.955
5127	5126	5126	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti . . .	(e) 1.150.000.000	—	1.079.118.430	1.079.118.430
5128	5127	5127	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(f) 11.410.000.000	—	11.404.741.046	11.404.741.046
5129	5128	5128	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 7, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) .	*per memoria*	—	—	—

Segue: PROSPETTO *B*

1975-76	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1975 Colonna *q* del conto consuntivo 1974-1975	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 222.552.885	659.153.420	659.151.020	2.400	659.153.420	—	2.249.779.755	21.820.780
— 246.947.590	5.329.045.122	5.109.782.595	27.821.644	5.137.604.239	— 191.440.883	16.185.222.585	2.805.434.064
— 3.782.358	—	—	—	—	—	—	1.217.642
— 5.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 73.801.820	—	—	—	—	—	206.512.750	139.685.430
— 74.659.045	236.172.979	236.172.975	4	236.172.979	—	283.834.215	227.679.719
— 70.881.570	5.947.000	5.947.000	—	5.947.000	—	5.947.000	1.079.118.430
— 5.258.954	4.714.882.450	4.714.882.450	—	4.714.882.450	—	4.714.882.450	11.404.741.046
—	—	—	—	—	—	—	—

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
5130	5129	5129	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche e di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) . .		*(g)* 4.372.500.000	1.640.074.000	1.794.459.100	3.434.533.100
5131	5130	5130	Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)		*per memoria*	—	—	—
5132	5131	5131	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)		*(h)* 4.350.000.000	1.634.291.685	2.684.195.690	4.313.487.375
5133	5132	5132	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264		*(i)* 20.615.000	—	—	—
5134	5133	5133	Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della CEE — che predispongano e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni e di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736)		*(l)* 8.755.094.685	3.742.932.545	4.545.517.522	8.288.450.067
5135	5134	5134	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
—	5135	9005	Contributi a favore della regione Campania per l'istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni interessati dalla crisi economica, conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, convertito, con modifiche, nella legge 10 ottobre 1975, n. 485 e decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, convertito nella legge 2 febbraio 1976, n. 10)		*(m)* 4.500.000.000	2.726.090.000	1.773.635.000	4.499.725.000
			Totale categoria 12 . . .		49.438.209.685	21.073.002.210	26.427.861.995	47.500.864.205
			Totale sezione I . . .		49.438.209.685	21.073.002.210	26.427.861.995	47.500.864.205
			SEZIONE II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
5151	5151	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati		*(n)* 198.602.000	—	198.602.000	193.602.000
5152	5152	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)		*(o)* 5.784.387.128	1.372.336.000	4.406.052.000	5.773.388.000

Segue PROSPETTO *B*

1975-76	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1975 Colonna *q* del conto consuntivo 1974-1975	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali		
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 937.966.900	2.447.966.600	2.447.966.600	—	2.447.966.600	—	4.088.040.600	1.794.459.100
—	—	—	—	—	—	—	—
— 31.512.625	1.772.474.510	1.759.836.595	12.637.915	1.772.474.510	—	3.394.128.280	2.696.833.605
— 20.615.000	—	—	—	—	—	—	—
— 466.644.618	15.959.947.029	12.949.229.435	2.960.410.160	15.909.639.595	— 50.307.434	16.692.161.980	7.505.927.682
—	—	—	—	—	—	—	—
— 275.000	—	—	—	—	—	2.726.090.000	1.773.635.000
— 1.937.345.480	30.466.435.690	27.223.817.650	3.000.869.723	30.224.687.373	— 241.748.317	48.296.819.860	29.428.731.718
— 1.937.345.480	30.466.435.690	27.223.817.650	3.000.869.723	30.224.687.373	— 241.748.317	48.296.819.860	29.428.731.718
—	158.539.000	158.539.000	—	158.539.000	—	158.539.000	198.602.000
— 5.999.128	8.839.101.000	8.839.101.000	—	8.839.101.000	—	10.211.437.000	4.406.052.000

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
5153	5153	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)	*per memoria*	—	—	—
5154	5154	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	(p) 31.006.948	—	—	—
5155	5155	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per particolari categorie di lavoratori, capi intermedi di aziende, sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato, conduzioni impianti termici, minorati fisici, disadattati sociali, ecc.	(q) 255.994.000	119.715.000	136.279.000	255.994.000
5156	5156	5156	Contributi a favore di istituti di protesi di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*	—	—	—
5157	5157	5157	Contributi in favore di enti e di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (articolo 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)	(r) 515.493.000	—	217.095.000	217.095.000
5158	5158	5158	Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	(s) 2.104.600.000	1.917.892.100	186.707.900	2.104.600.000
5159	5159	5160	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
—	5160	5159	Spese per il trattamento economico estivo — a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35 — del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	(t) 567.044.000	—	567.044.000	567.044.000
—	5161	9006	Oneri derivanti dalle maggiori spese conseguenti all'accordo collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri di formazione professionale, impegnati nelle attività formative finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, durante l'esercizio 1973-74 (circolare ministeriale n. 15 del 30 ottobre 1974)	(u) 258.365.000	—	258.365.000	258.365.000
			Totale categoria 12 . . .	9.715.492.076	3.409.943.100	5.970.144.900	9.380.088.000
			Totale rubrica I . . .	9.715.492.076	3.409.943.100	5.970.144.900	9.380.088.000
			RUBRICA II. — *Interventi per la formazione professionale degli apprendisti*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5171	5171	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	(v) 169.795.000	9.154.000	153.785.000	162.939.000
5172	5172	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	(z) 10.620.000	358.250	6.390.150	6.748.400
5173	5173	5173	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	180.415.000	9.512.250	160.175.150	169.687.400
			Totale rubrica II . . .	180.415.000	9.512.250	160.175.150	169.687.400

Segue: PROSPETTO *B*

1975-76	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1975 Colonna *q* del conto consuntivo 1974-1975	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	—	—	—	—	—	—	—
— 31.006.948	—	—	—	—	—	—	—
—	279.186.000	279.186.000	—	279.186.000	—	398.901.000	136.279.000
—	—	—	—	—	—	—	—
— 298.393.000	300.563.000	213.550.600	87.012.400	300.563.000	—	213.550.600	304.107.400
—	2.146.258.270	2.110.696.800	35.561.470	2.146.258.270	—	4.028.588.900	222.269.370
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	567.044.000
—	—	—	—	—	—	—	258.365.000
— 335.404.076	11.723.647.270	11.601.073.400	122.573.870	11.723.647.270	—	15.011.016.500	6.092.718.770
— 335.404.076	11.723.647.270	11.601.073.400	122.573.870	11.723.647.270	—	15.011.016.500	6.092.718.770
— 6.856.000	—	—	—	—	—	9.154.000	153.785.000
— 3.871.600	12.045.970	12.045.770	200	12.045.970	—	12.404.020	6.390.350
—	—	—	—	—	—	—	—
— 10.727.600	12.045.970	12.045.770	200	12.045.970	—	21.558.020	160.175.350
— 10.727.600	12.045.970	12.045.770	200	12.045.970	—	21.558.020	160.175.350

Numero del 1974-75 (a)	Numero del 1975-76 (b)	Numero del 1976-77 (c)	CAPITOLI — DENOMINAZIONE (d)	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO — Somme — Previste (e = $h \pm i$)	Accertate — Pagate (f = $p - l$)	Accertate — Rimaste da pagare (g = $q - m$)	Accertate — Totale colonne $f + g$ (h = $p + q - n$)
			RUBRICA III. — *Interventi per l'orientamento e la formazione professionale per mutilati ed invalidi civili*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5181	5181	5181	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	(a-bis) 47.663.000	—	16.328.000	16.328.000
5182	5182	5182	Spese per l'istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*	—	—	—
5183	5183	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche presso i centri speciali e sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*	—	—	—
5184	5184	5184	Spese comunque connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*	—	—	—
5185	5185	5185	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12	47.663.000	—	16.328.000	16.328.000
			Totale rubrica III	47.663.000	—	16.328.000	16.328.000
			RUBRICA IV. — *Interventi del F.A.P.L. tramite la regione autonoma a statuto speciale della Sardegna (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480)*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
—	5190	5190	Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480	(b-bis) 2.267.072.094	500.000.000	1.767.072.094	2.267.072.094
—	5191	5191	Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	(c-bis) 9.617.664	—	9.617.664	9.617.664
—	5192	5192	Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti ed a enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	(d-bis) 652.800.000	—	652.800.000	652.800.000
—	5193	5193	Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	(e-bis) *per memoria*	—	—	—
—	5194	5194	Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	(f-bis) 14.784.000	—	14.784.000	14.784.000

Segue: PROSPETTO *B*

1975-76	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1975 Colonna *q* del conto consuntivo 1974-1975	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
i	k	l	m	n	o	p	q
= *h* — *e*	= *n* ± *o*	= *p* — *f*	= *q* — *g*	= *p* + *q* — *h*	= *n* — *k*	= *f* + *l*	= *g* + *m*
— 31.335.000	61.686.000	61.686.000	—	61.686.000	—	61.686.000	16.328.000
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 31.335.000	61.686.000	61.686.000	—	61.686.000	—	61.686.000	16.328.000
— 31.335.000	61.686.000	61.686.000	—	61.686.000	—	61.686.000	16.328.000
—	—	—	—	—	—	500.000.000	1.767.072.094
—	—	—	—	—	—	—	9.617.664
—	—	—	—	—	—	—	652.800.000
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	14.784.000

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
—	5195	5195	Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, e comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d)* ed *e)*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . .	*(g-bis)* *per memoria*	—	—	—
—	5196	9007	Oneri derivanti dalle maggiori spese conseguenti all'accordo collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri di formazione professionale della regione autonoma a statuto speciale della Sardegna, impegnati nelle attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, durante l'esercizio 1973-74 (circolare ministeriale n. 15 del 30 ottobre 1974)	*(h-bis)* 140.000.000	—	140.000.000	140.000.000
			Totale categoria 12 . . .	3.084.273.758	500.000.000	2.584.273.758	3.084.273.758
			Totale rubrica IV . . .	3.084.273.758	500.000.000	2.584.273.758	3.084.273.758
			Totale sezione II . . .	13.027.843.834	3.919.455.350	8.730.921.808	12.650.377.158
			SEZIONE III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5201	5201	5201	Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	*(i-bis)* 52.516.796.828	16.825.118.500	35.691.678.328	52.516.796.828
5202	5202	5202	Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*(l-bis)* 209.835.388	—	209.835.388	209.835.388
5203	5203	5203	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*(m-bis)* 14.242.600.000	—	14.242.600.000	14.242.600.000
5204	5204	5204	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*	—	—	—
5205	5205	5205	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*(n-bis)* 322.553.000	—	322.553.000	322.553.000
5206	5206	5206	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, e comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d)* ed *e)*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—
5207	5207	5207	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	67.291.785.216	16.825.118.500	50.466.666.716	67.291.785.216
			Totale sezione III . . .	67.291.785.216	16.825.118.500	50.466.666.716	67.291.785.216

Segue: PROSPETTO *B*

1975-76	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1975 Colonna *q* del conto consuntivo 1974-1975	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	140.000.000
—	—	—	—	—	—	500.000.000	2.584.273.758
—	—	—	—	—	—	500.000.000	2.584..73.758
377.466.676	11.797.379.240	11.674.805.170	122.574.070	11.797.379.240	—	15.594.260.520	8.853.495.878
—	12.698.530.390	12.698.530.390	—	12.698.530.390	—	29.523.648.890	35.691.678.328
—	—	—	—	—	—	—	209.835.388
—	14.215.400.000	14.215.400.000	—	14.215.400.000	—	14.215.400.000	14.242.600.000
—	7.181.485	7.181.485	—	7.181.485	—	7.181.485	—
—	321.937.000	321.937.000	—	321.937.000	—	321.937.000	322.553.000
—	24.770.105	24.770.105	—	24.770.105	—	24.770.105	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	27.267.818.980	27.267.818.980	—	27.267.818.980	—	44.092.937.480	50.466.666.716
—	27.267.818.980	27.267.818.980	—	27.267.818.980	—	44.092.937.480	50.466.666.716

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero					Somme			
						Accertate		
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			SEZIONE IV. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale e indiretti tramite le regioni a statuto ordinario.*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
5251	5251	5251	Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonchè secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi indiretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazione di contributi — nelle regioni a statuto ordinario		(o-bis) —	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .		—	—	—	—
			Totale sezione IV . . .		—	—	—	—
			Totale titolo II. — Spese in conto capitale . . .		129.757.838.735	41.817.576.060	85.625.450.519	127.443.026.579
			Totale generale delle spese . . .		131.592.838.735	43.408.204.795	85.647.268.899	129.055.473.694
6500	6500	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 . . .		—	7.788.447.979	—	7.788.447.979
			Totale a pareggio . . .		131.592.838.735	51.196.652.774	85.647.268.899	136.843.921.673

(*a*) Comprese L. 1.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e al netto di L. 485.000.000 defalcate con decret
(*b*) Comprese L. 2.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975, L. 7.000.000.000 con decreto ministerial
(*c*) Comprese L. 400.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.
(*d*) Comprese L. 400.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e al netto di L. 150.000.000 defalcate con decret
(*e*) Comprese L. 800.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e al netto di L. 150.000.000 defalcate con decret
(*f*) Comprese L. 3.092.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975, L. 3.008.000.000 assegnate con decreto ministeriale
(*g*) Comprese L. 3.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e al netto di L. 700.000.000 defalcate con decret
(*h*) Comprese L. 1.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975, L. 3.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale
cate con decreto ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
(*i*) L. 20.615.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*l*) Comprese L. 2.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975, L. 5.915.094.685 assegnate con decreto ministeriale
(*m*) Capitolo di nuova istituzione - L. 3.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e L. 1.500.000.000 assegnate
(*n*) L. 350.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e al netto di L. 80.000.000 defalcate con decreto ministeriale
(*o*) L. 1.757.381.500 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975, L. 4.544.930.263 assegnate con decreto ministeriale
con decreto ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
(*p*) L. 31.006.948 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*q*) L. 350.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e al netto di L. 94.006.000 defalcate con decreto ministeriale
(*r*) L. 507.646.365 assegnate con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976 e L. 7.846.635 assegnate con decreto ministeriale n. 13196/AG
(*s*) L. 2.104.600.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*t*) Capitolo di nuova istituzione: istituito con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e L. 567.044.000 assegnate con decreto
(*u*) Capitolo di nuova istituzione - L. 450.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e al netto di L. 140.000.00
(*v*) L. 350.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e al netto di L. 60.000.000 defalcate con decreto ministeriale
(*z*) L. 1.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e L. 16.500.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13190/AG
(*a*-bis) L. 62.447.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975 e al netto di L. 14.784.000 defalcate con decreto
(*b*-bis) Capitolo di nuova istituzione - L. 2.193.563.584 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e L. 73.508.510 assegnate
(*c*-bis) Capitolo di nuova istituzione - L. 9.617.664 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*d*-bis) Capitolo di nuova istituzione: L. 652.800.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*e*-bis) Capitolo di nuova istituzione - istituito con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*f*-bis) Capitolo di nuova istituzione - L. 14.784.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*g*-bis) Capitolo di nuova istituzione: istituito con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*h*-bis) Capitolo di nuova istituzione - L. 140.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*i*-bis) L. 16.825.118.500 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975, L. 34.087.891.153 assegnate con decreto ministeriale
(*l*-bis) L. 209.835.388 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*m*-bis) L. 14.242.600.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
(*n*-bis) L. 322.553.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975.
(*o*-bis) L. 5.467.500.000 defalcate con decreto ministeriale n. 13176/AG del 13 novembre 1975.

Roma, addì 1° luglio 1977

Segue: PROSPETTO *B*

1975-76	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1975 Colonna *q* del conto consuntivo 1974-1975	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 2.314.812.156	69.531.633.910	66.166.441.800	3.123.443.793	69.289.885.593	— 241.748.317	107.984.017.860	88.748.894.312
— 2.537.365.041	70.190.787.330	66.825.592.820	3.123.446.193	69.949.039.013	— 241.748.317	110.233.797.615	88.770.715.092
7.788.447.979	—	—	—	—	—	7.788.447.979	—
5.251.082.938	70.190.787.330	66.825.592.820	3.123.446.193	69.949.039.013	— 241.748.317	118.022.245.594	88.770.715.092

ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.
n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e L. 2.600.000.000 con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.

ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.
ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.
n. 13190/AG del 15 aprile 1976 e L. 5.210.000.000 assegnate con decreto ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e al netto di L. 500.000.000 defalcate con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976 e L. 350.000.000 defal-

n. 13190/AG del 15 aprile 1976 e al netto di L. 4.160.000.000 defalcate con decreto ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.
n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e L. 71.398.000 defalcate con decreto ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e al netto di L. 287.158.000 defalcate con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1975 e L. 230.766.635 defalcate

n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
del 15 giugno 1976.

ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
defalcate con decreto ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e L. 51.635.000 defalcate con decreto ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e L. 120.205.000 defalcate con decreto ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
del 15 aprie 1976 al netto di L. 6.880.000 defalcate con decreto ministeriale n. 13196/AG del 15 giugno 1976.
ministeriale n. 13179/AG del 7 dicembre 1975.
con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.

n. 13179/AG del 7 dicembre 1975 e L. 1.603.787.175 assegnate con decreto ministeriale n. 13190/AG del 15 aprile 1976.

Il Ministro: ANSELMI

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			RIASSUNTO DELLE SPESE					
			TITOLO I. — SPESE CORRENTI					
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 04. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		1.715.000.000	1.561.606.794	21.161.490	1.582.768.284
			Categoria 06. — Trasferimenti passivi		—	—	—	—
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci		100.000.000	29.021.941	655.890	29.678.831
			Totale della sezione I		1.815.000.000	1.590.628.735	21.818.380	1.612.447.115
			Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci		10.000.000	10.000.000	—	—
			Totale della sezione II		10.000.000	10.000.000	—	—
			Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*					
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci		10.000.000	10.000.000	—	—
			Totale della sezione III		10.000.000	10.000.000	—	—
			Totale del titolo I		1.835.000.000	1.590.628.735	21.818.380	1.612.447.115
			TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE					
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale		49.438.209.685	21.073.002.210	26.427.861.995	47.500.864.205
			Totale della sezione I		49.438.209.685	21.073.002.210	26.427.861.995	47.500.864.205
			Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
			Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori		9.715.492.076	3.409.943.100	5.970.144.900	9.380.088.000
			Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti		180.415.000	9.512.250	160.175.150	169.687.400
			Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili		47.663.000	—	16.328.000	16.328.000
			Rubrica IV — Interventi del F.A.P.L tramite la regione autonoma a statuto speciale della Sardegna (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480)		3.084.273.758	500.000.000	2.584.273.758	3.084.273.758
			Totale della sezione II		13.027.843.834	3.919.455.350	8.730.921.808	12.650.377.158

Segue: PROSPETTO *B*

1975-76		CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
	Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1975 Colonna *q* del *conto consuntivo* 1974-1975	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
	i	k	l	m	n	o	p	q
	= *h* — *e*	= *n* ± *o*	= *p* — *f*	= *q* — *g*	= *p* + *q* — *h*	= *n* — *k*	= *f* + *l*	= *g* + *m*
—	132.231.716	649.501.220	649.498.820	2.400	649.501.220	—	2.211.105.614	21.163.890
	—	—	—	—	—	—	—	—
—	70.321.169	9.652.200	9.652.200	—	9.652.200	—	38.674.141	656.890
—	202.552.885	659.153.420	659.151.020	2.400	659.153.420	—	2.249.779.755	21.820.780
—	10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	222.552.885	659.153.420	659.151.020	2.400	659.153.420	—	2.249.779.755	21.820.780
—	1.937.345.480	30.466.435.690	27.223.817.650	3.000.869.723	30.224.687.373	— 241.748.317	48.296.819.860	29.428.731.71[illegible]
—	1.937.345.480	30.466.435.690	27.223.817.650	3.000.869.723	30.224.687.373	— 241.748.317	48.296.819.860	29.428.731.71[illegible]
—	335.404.076	11.723.647.270	11.601.073.400	122.573.870	11.723.647.270	—	15.011.016.500	6.092.718.770
—	10.727.600	12.045.970	12.045.770	200	12.045.970	—	21.558.020	160.175.350
—	31.335.000	61.686.000	61.686.000	—	61.686.000	—	61.686.000	16.328.000
	—	—	—	—	—	—	500.000.000	2.584.273.758
—	377.466.676	11.797.379.240	11.674.805.170	122.574.070	11.797.379.240	—	15.594.260.520	8.853.495.878

Numero del 1974-75	Numero del 1975-76	Numero del 1976-77	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO — Somme Previste	Accertate — Pagate	Accertate — Rimaste da pagare	Accertate — Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	67.291.785.216	16.825.118.500	50.466.666.716	67.291.785.216
			Totale della sezione III . . .	67.291.785.216	16.825.118.500	50.466.666.716	67.291.785.216
			Sezione IV. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale e indiretti tramite le regioni a statuto ordinario.*				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	—	—	—	—
			Totale della sezione IV . . .	—	—	—	—
			Totale del titolo II . . .	129.757.838.735	41.817.576.060	85.625.450.519	127.443.026.579
			Totale generale delle spese . . .	131.592.838.735	43.408.204.795	85.647.268.899	129.055.473.694
			Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 . .	—	7.788.447.979	—	7.788.447.979
			Totale a pareggio . . .	131.592.838.735	51.196.652.774	85.647.268.899	136.843.921.673

Roma, addì 1° luglio 1977

Segue: PROSPETTO *B*

1975-76	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							
Economie *o maggiori spese*	Al 1° luglio 1975 Colonna *q* del conto consuntivo 1974-1975	Pagati	Rimasti *da pagare*	Totale *colonna l + m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
i = *h — e*	k = *n ± o*	l = *p — f*	m = *q — g*	n = *p + q — h*	o = *n — k*	p = *f + l*	q = *g + m*
—	27.267.818.980	27.267.818.980	—	27.267.818.980	—	44.092.937.480	50.466.666.716
—	27.267.818.980	27.267.818.980	—	27.267.818.980	—	44.092.937.480	50.466.666.716
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 2.314.812.156	69.531.633.910	66.166.441.800	3.123.443.793	69.289.885.593	— 241.748.317	107.984.017.860	88.748.894.312
— 2.537.365.041	70.190.787.330	66.825.592.820	3.123.446.193	69.949.039.013	— 241.748.317	110.233.797.615	88.770.715.092
+ 7.788.447.979	—	—	—	—	—	7.788.447.979	—
+ 5.251.082.938	70.190.787.330	66.825.592.820	3.123.446.193	69.949.039.013	— 241.748.317	118.022.245.594	88.770.715.092

Il Ministro: ANSELMI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1975-1976

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

Capitoli aggiunti al bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dell'esercizio finanziario 1974-75 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
						Accertate		
del 1974-75	del 1975-76	del 1976-77			Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			TITOLO II. — **Spese in conto capitale**					
			SEZIONE I. — *Spese per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
9001	9001	9001	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati		—	—	—	—
9002	9002	9002	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliera ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)		—	—	—	—
9003	9003	9003	Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)		—	—	—	—
9004	9004	9004	Contributi a favore dell'INAPLI - ENALC - INIASA, di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale, dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)		—	—	—	—
			Totale della categoria 12 della rubrica I e delle spese		—	—	—	—

Roma, addì 1° luglio 1977

(263)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO C

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264) *SPESA*

dei lavoratori », per l'esercizio finanziario 1° luglio 1975-30 giugno 1976 per spese residue dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 1975-76 (Decreto ministeriale 1° luglio 1975)

1975-76	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1975 Colonna q del conto consuntivo 1974-1975	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna l + m	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1976
i = h — e	k = n ± o	l = p — f	m = q — g	n = p + q — h	o = n — k	p = f + l	q = g + m
—	38.733.927	—	—	—	— 38.733.927	—	—
—	1.202.736.518	206.262.480	996.474.038	1.202.736.518	—	206.262.480	996.474.038
—	5.052.776.023	1.037.954.957	4.014.821.066	5.052.776.023	—	1.037.954.957	4.014.821.066
—	1.719.800.000	900.000.000	819.800.000	1.719.800.000	—	900.000.000	819.800.000
—	8.014.046.468	2.144.217.437	5.831.095.104	7.975.312.541	— 38.733.927	2.144.217.437	5.831.095.104

Il Ministro: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Lecce e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Lecce e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Lecce e provincia è determinata come segue:

L. 200 per pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(513)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Nomina di un sindaco effettivo, con funzioni di presidente, dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1968, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 24 del vigente statuto del predetto Istituto, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1975, con il quale, tra l'altro, il dott. Felice Ruggiero è stato nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente, dell'Istituto in parola;

Considerato che il predetto dott. Felice Ruggiero ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica, perché destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Michelangelo D'Urso è nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente, dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, in sostituzione del dott. Felice Ruggiero, dimissionario.

Il predetto durerà in carica per il restante periodo previsto nel decreto 16 giugno 1975, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(749)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in L'Aquila e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel

decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in L'Aquila e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in L'Aquila e provincia è determinato come segue:

L. 60 per ogni giorno di somministrazione e indipendentemente dal numero di somministrazioni giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(512)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura (alloggio, riscaldamento, illuminazione, acqua potabile) ai portieri addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli stabili di Modena e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura (alloggio, riscaldamento, illuminazione, acqua potabile) ai portieri addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli stabili di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura (alloggio, riscaldamento, illuminazione, acqua potabile) ai portieri addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli stabili di Modena e provincia è determinato come segue:

alloggio	L. 17.004
riscaldamento	» 3.510
illuminazione	» 1.508
acqua	» 520

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(511)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Livorno e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Livorno e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Livorno e provincia, è determinato come segue:

L. 105 per ogni giornata e per n. 26 giornate al mese.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(509)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e del settore edile operanti in Torino e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e del settore edile operanti in Torino e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e del settore edile operanti in Torino e provincia è determinato come segue:

L. 200 giornaliere per due pasti e colazione;
» 10.000 mensili per l'alloggio;
» 5.000 mensili per l'alloggio in baracche di cantiere (compreso luce, gas e riscaldamento).

Dette misure non sono applicabili per i cantieri situati in località lontane dai centri abitati o di accesso particolarmente disagiato per i quali l'alloggio deve essere concesso gratuitamente come stabilito dal primo comma dell'art. 26 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato il 30 gennaio 1973.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(510)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SIFCA S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura

del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti allo Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, numero 380;

Considerato che la ditta SIFCA S.p.a., in Genova ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 22.621,48 di cui al mod. *B*-Import n. 5835170 rilasciato in data 22 ottobre 1976 dal Banco di Roma di Genova, per l'importazione di 1.123 pezzi di legno di origine Tanzania e provenienza Tanzania;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui allo art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 9 aprile 1977 con un ritardo, quindi, di centotre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 342977 del 31 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 maggio 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le difficoltà addotte circa il collocamento sul mercato nazionale sono di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SIFCA S.p.a., in Genova, mediante fidejussione del Banco di Roma di Genova, nella misura del 5% di US $ 22.621,48 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(593)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1978.

Nomina del presidente del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936, e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955, 2 settembre 1967, 5 agosto 1972, 24 ottobre 1973 e 10 aprile 1975;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1973, con il quale venne nominato il presidente del predetto istituto;

Considerato che per compiuto quadriennio l'intera deputazione amministratrice è scaduta di carica;

Visto che ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 10 dello statuto il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e le amministrazioni comunale e provinciale di Siena hanno provveduto alle nomine di rispettiva competenza nelle persone dei signori:

Coda Nunziante prof. Giovanni, De Cecco prof. Marcello e Della Lucilla avv. Gualtiero, nominati dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 6 gennaio 1978;

Simonelli avv. Sergio, Brandani prof. Alberto, Bernini dott. Mario e Fabbrini sen. Fazio, nominati dall'amministrazione comunale di Siena;

Buccianti dott. Giovanni, nominato dall'amministrazione provinciale di Siena;

Ritenuto che deve provvedersi alla nomina del presidente della deputazione amministratrice a norma del primo comma del citato art. 10 dello statuto;

Decreta:

Il prof. Giovanni Coda Nunziante è nominato, per la durata prevista dalle norme statutarie, presidente del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(750)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1978, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il

credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinato annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visti i decreti interministeriali del 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 247 e del 2 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 129, con i quali è stata fissata la misura massima del tasso d'interesse sulle operazioni di credito agrario di eercizio per l'anno 1977;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del tasso d'interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1978 in relazione all'attuale situazione del mercato monetario, con riserva di estendere con successivo decreto, alle operazioni in parola il sistema di adeguamento automatico bimestrale del tasso di riferimento vigente per il credito agrario di miglioramento;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinata per l'anno 1978 nella misura massima complessiva del 13,65% annua per tutto il territorio nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1978
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 373

(985)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Norme e criteri per l'attuazione del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, recante modificazioni alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, recante norme sulla distillazione agevolata di patate;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1977, con il quale sono state emanate le norme e i criteri di attuazione del predetto decreto-legge;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 939, con la quale sono state apportate in sede di conversione modifiche al precitato decreto-legge;

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate;

Considerato che all'art. 3, il suddetto decreto-legge n. 9 prevede che con decreto ministeriale, sentite le regioni, siano emanate norme e criteri per l'attuazione dei citati provvedimenti legislativi;

Considerato altresì che l'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 9 abroga il decreto ministeriale 26 novembre 1977 di attuazione del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798 a decorrere dalla data di pubblicazione del nuovo decreto ministeriale, prevista dall'art. 3 già citato del decreto-legge n. 9;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori agricoli dai quali le distillerie possono acquistare patate di produzione dei soci per distillarle e fruire dei benefici tributari previsti dall'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito in legge 23 dicembre 1977, n. 939, e successive modificazioni, sono:

a) le cooperative legalmente costituite, formate da produttori agricoli singoli od associati e loro consorzi;

b) i consorzi agrari provinciali e la loro federazione;

c) le associazioni di produttori riconosciute alla data del 29 ottobre 1977, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle segnalazioni che le regioni faranno in relazione alle esigenze di distillazione in alcool dei quantitativi di patate, procederà, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9 alla stesura di un piano di riparto tra le regioni interessate del prodotto da distillare.

Detto piano dovrà particolarmente tener conto delle giacenze esistenti nelle singole regioni e delle necessità di alleggerimento del mercato, valutate le situazioni di particolare gravità in esse determinatesi.

Acquisito l'avviso delle regioni su tale piano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a dare ad esso regolare esecuzione attraverso l'immediata notifica alle regioni stesse.

Art. 3.

Le distillerie interessate all'acquisto delle patate sono tenute a presentare apposita domanda in bollo indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Copia della domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata alle regioni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di distillazione ed i magazzini di conservazione.

La domanda deve contenere:

a) nome, cognome ed indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) la quantità di patate che si intende acquistare e quella che l'impianto è in grado di distillare giornalmente, espressa in quintali, nonché la indicazione delle regioni di provenienza per ogni singola quantità di prodotto, specificando, in alternativa, altre regioni dalle quali si ritiene di poter ritirare il prodotto, nel caso che il plafond assegnato alle regioni indicate in via principale non consenta l'accoglimento dell'intero ammontare della richiesta stessa;

c) l'impegno di corrispondere all'organizzazione venditrice un prezzo non inferiore a L. 8.500 a quintale, franco magazzino dell'organizzazione stessa.

Art. 4.

Nel caso che il totale dei quantitativi esposti nelle domande superi il limite massimo delle quantità destinate alle regioni dal piano di riparto di cui al precedente art. 2, dalle quali le distillerie intendono prelevare il prodotto, sarà effettuata la riduzione dell'eccedenza, proporzionalmente tra le distillerie interessate, valutata anche la necessità di corrispondere ad una razionale utilizzazione dei relativi impianti.

Art. 5.

Entro il quindicesimo giorno da quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste darà alle distillerie interessate risposte telegrafiche alle domande pervenute.

Analoghe comunicazioni verranno fatte alle regioni ed agli UTIF competenti.

Art. 6.

Entro la data del 5 aprile 1978 le distillerie che hanno concluso contratti di acquisto di patate devono comunicare alle regioni ed agli UTIF competenti per territorio e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, con riferimento ai singoli contratti stipulati, i quantitativi di patate acquistati al 31 marzo 1978, l'esatta indicazione delle località nelle quali sono ubicati i magazzini di conservazione di cui al successivo art. 7, specificando la distanza intercorrente fra magazzini e distillerie, le quantità in origine depositate in ciascun magazzino e quelle eventualmente ritirate.

Art. 7.

Gli organismi e le associazioni che cedono patate alle distillerie, alle condizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge, convertito nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, e successive modificazioni, sono tenute a concentrare entro il 31 marzo 1978 i quantitativi venduti in appositi magazzini di conservazione, la cui dislocazione deve essere comunicata alle distillerie acquirenti ed alle regioni ove detti magazzini sono ubicati al momento della stipula del contratto tra le parti.

I quantitativi di patate ritirate dalle distillerie devono viaggiare accompagnati da bolletta di consegna vidimata, prima dell'inizio del trasporto, dall'organo di controllo designato dalle regioni. La bolletta deve indicare:

l'organismo o l'associazione di provenienza;

la distilleria destinataria;

il quantitativo di patate spedite, con riferimento al contratto cui lo stesso si riferisce;

il giorno e l'ora di partenza, la durata del trasporto ed il mezzo adoperato.

La bolletta deve essere presentata, con le patate, al servizio di vigilanza fiscale della distilleria, annotata sul registro C 41 delle materie prime da distillare e trattenuta agli atti.

Art. 8.

Le distanze riconosciute nel caso che il trasporto avvenga utilizzando la viabilità ordinaria o autostradale sono quelle minime intercorrenti tra le sede dell'impianto di trasformazione ed il centro di prelevamento del prodotto, calcolate sulla base della carta automobilistica 1:200.000 del Touring club italiano, ovvero dell'annuario generale dei comuni d'Italia edito dallo stesso Touring club.

Art. 9.

Il controllo in ordine all'effettivo acquisto delle patate destinate alla distillazione, entro i termini ed alle condizioni previste dal decreto-legge, è demandato alle regioni, che lo effettueranno per mezzo degli organismi da esse designati.

Quale prova documentale dell'avvenuto acquisto, le distillerie interessate devono presentare alle regioni ove sono ubicati i magazzini di provenienza delle patate, copia dei contratti di acquisto stipulati e delle fatture emesse dalle parti obbligate con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Le regioni, effettuati i controlli nei modi che riterranno più opportuni, inoltreranno agli UTIF la documentazione prodotta dalle distillerie, munita dell'attestazione sulla regolarità delle operazioni di vendita e spedizione delle patate agli effetti previsti dalla legge 23 dicembre 1977, n. 939, e successive modificazioni, al fine di permettere a quest'ultimo il conseguimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto-legge.

Art. 10.

La distillazione delle patate, ivi compresa l'eventuale rettifica degli scarti di distillazione, da parte delle distillerie, per gli acquisti effettuati in applicazione del presente decreto, deve essere completata entro il 31 luglio 1978. Su motivate istanze, prodotte prima della scadenza di tale data, gli UTIF competenti potranno autorizzare proroghe fino a tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(953)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila è vacante la cattedra di chimica biologica, alla cui copertura l'Istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare domanda direttamente al direttore dell'Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(805)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Ubertosa », in Pastena

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il dott. Alberto Nobile è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Ubertosa », in Pastena (Salerno), già sciolta con precedente decreto 14 novembre 1955, in sostituzione del dott. Giancarlo Serva, che ha rinunciato all'incarico.

(355)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Casalromano

Con decreto 12 ottobre 1977, n. 836, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione in comune di Casalromano (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappale 592 (Ha 0.01.50) e foglio 11, mappale 216 (Ha 0.01.90) della superficie complessiva di Ha 0.03.40 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 21 luglio 1976 in scala 1:1000 e 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(687)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione dei nuovi registri degli idrocarburi per navi cisterna e per navi di tipo diverso da navi cisterna quali risultano modificati dagli emendamenti della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine, di Londra del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969 e ratificati dall'Italia con legge 5 giugno 1974, n. 341.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1978, sono stati approvati i modelli del registro degli idrocarburi distintamente per le navi-cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate e per navi di tipo diverso da navi-cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, quali risultano modificati dagli emendamenti della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine, di Londra del 12 maggio 1954 adottati a Londra il 21 ottobre 1969 e ratificati dall'Italia con legge 5 giugno 1974, n. 341.

(771)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitanova del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1978 il comune di Civitanova del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.680.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(400/M)

Autorizzazione al comune di Civitanova del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1978 il comune di Civitanova del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.090.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(399/M)

Autorizzazione al comune di Scandiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1978 il comune di Scandiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(401/M)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1978 il comune di Pesche (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.190.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(402/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1978 il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975..

(403/M)

Autorizzazione al comune di Muravera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1978 il comune di Muravera (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 118.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(398/M)

MINISTERO DEL TESORO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° aprile 1978

Si rende noto che il giorno 3 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quarantanove serie (dalla 1ª/1978 alla 49ª/1978) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1978, emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 2 dello stesso mese, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(804)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 31 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	866,95	866,95	866,80	866,95	866,90	866,90	867,05	866,95	866,95	866,95
Dollaro canadese	783,05	783,05	783,50	783,05	782,72	783 —	783 —	783,05	783,05	783,05
Franco svizzero	438,35	438,35	438,10	438,35	437,80	438,30	437,75	438,35	438,35	438,35
Corona danese	151,75	151,75	151,80	151,75	151,75	151,70	151,755	151,75	151,75	151,75
Corona norvegese	169,06	169,06	169,15	169,06	169,05	169,05	169,06	169,06	169,06	169,05
Corona svedese	186,74	186,74	186,80	186,74	186,65	186,70	186,66	186,74	186,74	186,75
Fiorino olandese	382,97	382,97	383 —	382,97	382,90	382,95	382,95	382,97	382,97	382,95
Franco belga	26,51	26,51	26,48	26,51	26,47	26,50	26,473	26,51	26,51	26,50
Franco francese	183,23	183,23	183,20	183,23	183,20	183,20	183,22	183,23	183,23	183,25
Lira sterlina	1690,90	1690,90	1689,90	1690,90	1690,30	1690,85	1691 —	1690,90	1690,90	1690,90
Marco germanico	411,10	411,10	410,50	411,10	410,50	411,05	411 —	411,10	411,10	411,10
Scellino austriaco	57,275	57,275	57,21	57,275	57,22	57,25	57,23	57,275	57,275	57,25
Escudo portoghese	21,57	21,57	21,65	21,57	21,67	21,55	21,57	21,57	21,57	21,57
Peseta spagnola	10,764	10,764	10,77	10,764	10,76	10,75	10,764	10,764	10,764	10,76
Yen giapponese	3,59	3,59	3,59	3,59	3,58	3,55	3,588	3,59	3,59	3,59

Media dei titoli del 31 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,150
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Ricostruzione)	94,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,200
» 5 % (Beni esteri)	91,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,050
» 5,50 % » » 1968-83	79,050
» 5,50 % » » 1969-84	75,400
» 6 % » » 1970-85	75,400
» 6 % » » 1971-86	72,900
» 6 % » » 1972-87	72,250
» 9 % » » 1975-90	80,100
» 9 % » » 1976-91	78,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78 —
» poliennali 7 % 1978	99,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,425
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,400
» » 9 % 1980	93,425
» » 10 % 1981	93,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	867 —
Dollaro canadese	783,025
Franco svizzero	438,05
Corona danese	151,752
Corona norvegese	169,06
Corona svedese	186,70
Fiorino olandese	382,96
Franco belga	26,491
Franco francese	183,225
Lira sterlina	1690,95
Marco germanico	411,05
Scellino austriaco	57,252
Escudo portoghese	21,57
Peseta spagnola	10,764
Yen giapponese	3,589

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe **le formalità prescritte** dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito Ric. 3,50%	15893 15894 15892 15895	Figli nascituri di Bisi Carlo fu Enrico domiciliato in Correggio (Reggio Emilia). *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che proviene dal reimpiego del prezzo di vendita di cui all'atto 2 gennaio 1947, rogito Rossi, notaio in Castellarano e l'usufrutto vitalizio spetta a Bisi Carlo fu Enrico, giusto l'atto suddetto ed il decreto del giudice tutelare di Correggio in data 21 dicembre 1946.	400.000 5.000 200.000 10.000

(520)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castrocaro Terme

Con deliberazione della giunta regionale 23 novembre 1977, n. 3593 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 5454/5266 nella seduta del 22 dicembre 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castrocaro Terme (Forlì) adottato con deliberazioni del consiglio comunale 9 luglio 1976, n. 101 e 24 settembre 1976, n. 136.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(772)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pavia

Con deliberazione della giunta regionale 29 novembre 1977, n. 12970, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la revisione del piano regolatore generale del comune di Pavia adottato con deliberazione consiliare 2 febbraio 1976, **n. 35.**

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla delibera consiliare n. 92 del 28 febbraio 1977 e 1° marzo 1977.

(688)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Agnadello

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12558, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Agnadello (Cremona) adottato con deliberazione consiliare 26 giugno 1976, n. 51.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla delibera consiliare.

(689)

Approvazione del piano di zona del comune di Cellatica

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12570, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cellatica (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(693)

Approvazione del piano di zona del comune di Berzo Demo

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12568, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Berzo Demo (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(694)

Variante al piano di zona del comune di Martinengo

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12573, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Martinengo (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(695)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Siracusa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Siracusa nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	De Negri Errico	punti	90,568	su 132
2.	Boianelli Fernando	»	88,240	»
3.	Martino Arcadio	»	88,239	»
4.	Marassi Fulvio	»	87,782	»
5.	Vitale Giovanni	»	85,319	»
6.	La Placa Cataldo	»	84,944	»
7.	Pacifici Luigi	»	82,127	»
8.	Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
9.	Avolio Raffaele	»	82,000	»
10.	Porcile Luciano	»	81,000	»
11.	Cerminara Luigi	»	80,622	»
12.	Giglio Francesco	»	80,575	»
13.	Laurenza Giovanni	»	80,336	»
14.	Panuccio Rocco	»	78,079	»
15.	Lauletta Angelo	»	77,454	»
16.	Tarella Domenico	»	77,313	»
17.	Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
18.	Mazzella Claudio	»	75,313	»
19.	Armocida Elio	»	73,556	»
20.	Carusi Agostino	»	73,109	»
21.	Circosta Lorenzo	»	72,676	»
22.	Amorese Arturo	»	72,482	»
23.	Labriola Antonio	»	72,350	»
24.	Mazzini Libero	»	72,189	»
25.	Ricotta Giovanni	»	71,825	»
26.	Di Gilio Vito	»	71,603	»
27.	Mangione Francesco	»	71,595	»
28.	Mammana Francesco	»	71,447	»
29.	Alfano Antonio	»	70,947	»
30.	Recchia Ezio	»	70,927	»
31.	Visone Aniello	»	70,845	»
32.	Cresta Primo	»	70,738	»
33.	Buccheri Ugo	»	70,550	»
34.	Gangarelli Luigi	»	70,337	»
35.	Patriarca Emilio	»	69,933	»
36.	Rotella Mario	»	69,886	»
37.	Strano Giuseppe	»	69,526	»
38.	Ciccone Saverio	»	69,463	»
39.	Mangiapane Antonino	»	69,087	»
40.	Taranto Fausto	»	69,033	»
41.	Pace Antonino	»	68,500	»
42.	Ferraro Calogero	»	68,463	»
43.	Bova Antonino	»	68,400	»
44.	Passaretti Umberto	»	68,360	»
45.	Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
46.	Galeone Giovanni	»	68,160	»
47.	Colavolpe Antonio	»	67,837	»
48.	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	67,832	»
49.	Lugoboni Ubaldo	»	67,783	»
50.	Falciglia Antonino	»	67,652	»
51.	Zagordo Cosimo	»	66,778	»
52.	Ridolfo Francesco Felice	punti	66,592	su 132
53.	Incandela Francesco	»	66,584	»
54.	Pesente Elio	»	66,576	»
55.	Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
56.	Frisullo Vincenzo	»	66,536	»
57.	Rapetti Andrea	»	66,502	»
58.	Storto Armando	»	66,081	»
59.	Bellotoma Giovanni	»	65,899	»
60.	Guido Pasquale	»	65,598	»
61.	Gabusi Giovanni Battista	»	65,198	»
62.	Lo Martire Stelio	»	64,997	»
63	Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
64.	Casamento Teodoro	»	64,488	»
65.	Salari Giuseppe	»	64,436	»
66.	Ruglioni Otello	»	64,119	»
67.	Faillace Peppino	»	63,926	»
68.	Mastrogiovanni Mario	»	63,750	»
69.	Belletti Mario	»	61,866	»
70.	Ceola Mario	»	61,862	»
71.	Gammaldi Mario Eugenio	»	61,600	»
72.	Callipo Gaetano	»	60,613	»
73.	Magoni Beniamino	»	60,599	»
74.	Guariento Leone	»	60,250	»
75.	Di Cristofaro Giamberardino	»	60,016	»
76.	Marcuzzi Umberto	»	59,992	»
77.	Tinti Geltrudino	»	59,766	»
78.	Santoro Pasquale	»	59,760	»
79.	Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
80.	Ipprio Ilario	»	59,480	»
81.	Tornavacca Giorgio	»	59,400	»
82.	Famiglietti Giuseppe	»	59,050	»
83.	Ladogana Raffaele	»	58,532	»
84.	Patriarca Mario	»	58,520	»
85.	Muriana Giuseppe	»	57,772	»
86.	Abatecola Giovanni	»	57,545	»
87.	Caccavale Antonio	»	57,269	»
88.	Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
89.	Liotti Francesco	»	56,666	»
90.	Famiglietti Mario	»	56,366	»
91.	Sanna Pio	»	55,766	»
92.	Notargiacomo Manlio	»	55,666	»
93.	Ciraolo Giovanni	»	55,333	»
94.	Tumeo Giuseppe	»	54,998	»
95.	Spiezia Giovanni	»	54,866	»
96.	Costardi Felice	»	54,516	»
97.	Bruno Carmelo	»	54,500	»
98.	Scrudato Salvatore	»	54,132	»
99.	Goria Marziale	»	53,472	»
100.	Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(699)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sette posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie », con certificato di I grado o II grado generale, nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 22 ottobre 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 37 Difesa, foglio n. 164, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie », con certificato di I grado o II grado generale, nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

(722)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina del lavoro della sezione di medicina del lavoro aggregata alla divisione di medicina generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina del lavoro della sezione di medicina del lavoro aggregata alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(366/S)

OSPEDALE « SIMIANI » DI LOIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(367/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I concorrenti dovranno dichiarare la loro disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o in strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, e dagli accordi sindacali raggiunti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(355/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI CAMERINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli e esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(369/S)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Marostica (Vicenza).

(365/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(371/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(363/S)

OSPEDALE «S. BARBARA» DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di medicina;
due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(364/S)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(361/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atri (Teramo).

(361-bis/S)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(353/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(370/S)

OSPEDALE CIVILE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(359/S)

OSPEDALE «F. VENEZIALE» DI ISERNIA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isernia.

(362/S)

OSPEDALE « S. PIETRO IGNEO » DI FUCECCHIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(356/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(357/S)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA 1807-1883 » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario analista;

un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(368/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(358/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leno (Brescia).

(354/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria chirurgica;

tre posti di assistente della divisione di radioterapia;

due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(360/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780340)